



**Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario**

### **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**FORNITURA ED INSTALLAZIONE, SUDDIVISA IN LOTTI, DI ATTREZZATURE VARIE DA RISTORAZIONE DA COLLOCARE PRESSO LE MENSE UNIVERSITARIE STUDENTESCHE DELL'AZIENDA DSU TOSCANA SEDI DI FIRENZE, PISA E SIENA.**

**LOTTO N.1 AREA CUCINA, PREPARAZIONE, STOCCAGGIO E REGRIFRIGERAZIONE**

**LOTTO N.2 AREA LAVAGGIO**

**LOTTO N.3 AREA DISTRIBUZIONE E SELF SERVICE**

**N° CUP C17D18000620002**

#### **Articolo 1 – Definizioni**

Per "Ditta" o "Aggiudicatario" s'intende l'operatore economico risultato aggiudicatario della fornitura di cui al presente Capitolato speciale d'appalto, di seguito denominato CSA.

Per "Stazione Appaltante" o "Azienda" s'intende l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana che affida alla Ditta la fornitura oggetto del presente CSA.

#### **Articolo 2 – Oggetto dell'appalto e luoghi di consegna**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento a lotti di fornitura, installazione e assistenza tecnica, smontaggio e smaltimento di attrezzature varie da ristorazione da collocare presso le Mense Universitarie dell'Azienda.

Le quantità, le caratteristiche e le collocazioni sono indicate nell'allegato "Specifiche Tecniche Attrezzature" al presente CSA.

Sono compresi nell'appalto, con riguardo alla fornitura indicata tutti gli oneri di:

- Smontaggio e/o spostamento e riposizionamento e/o rimontaggio ove necessario delle attrezzature esistenti;
- Imballaggio, trasporto, scarico e collocazione al piano di utilizzo, accatastamenti, ricovero in locali chiusi e custodia, trasporto interno di cantiere dai magazzini a piè d'opera, compreso il sollevamento al piano di lavoro, impianto e smontaggio di ponteggi necessari;
- Montaggio con operatori specializzati e manovalanza meccanica ed elettrica in aiuto agli stessi e allacciamento delle attrezzature alle linee esistenti;
- Adeguamento degli impianti di alimentazione della macchina alle linee esistenti. Si intendono per linee esistenti i punti di allacciamento agli impianti elettrico, idrico, sanitario, di vapore e di estrazione ai fini di alimentare la macchina fornita, comprese tutte le opere edili, e quant'altro necessario al fine di ripristinare lo stato dei luoghi. Nel caso in cui si rendano necessari lavori di implementazione degli impianti sarà cura dell'Azienda predisporre i medesimi in modo da consentire l'installazione delle attrezzature;
- Smaltimento delle attrezzature esistenti previo accordo con referenti dell'Azienda;
- Pulizia dei locali dai residui del montaggio e trasporto dei materiali di imballaggio e di risulta alla pubblica discarica, a qualunque distanza si trovi;
- Ogni altro onere necessario a rendere le macchine perfettamente funzionanti e pronte all'uso;
- La prestazione dei connessi servizi di garanzia e manutenzione delle macchine fornite per tutta la durata della garanzia di cui al successivo art.5;

- L'istruzione del personale dell'Azienda all'uso delle macchine installate che avverrà tramite appositi corsi di addestramento di almeno 2 ore per ciascun stabilimento da organizzarsi in loco e da concordare con i referenti della Stazione Appaltante;
- La consegna di tutta la documentazione tecnica dei beni forniti e installati definita del "come costruito".

La Ditta, partecipando alla gara, riconosce di aver preso completa ed esatta conoscenza di tutti i documenti riguardanti il presente appalto e s'impegna ad effettuare la prestazione in conformità al presente CSA e all'offerta presentata in sede di gara.

Le attrezzature oggetto dell'appalto dovranno essere installate presso le mense dell'Azienda di seguito indicate e come dettagliato negli allegati "Specifiche Tecniche Attrezzature" al presente CSA:

- Mensa Calamandrei - V.le Morgagni, 51 Firenze;
- Mensa Caponnetto - Via Miele, 3 Firenze;
- Mensa Martiri - Via Martiri, 7 Pisa;
- Mensa Cammeo - Via Cammeo, 51 Pisa;
- Mensa San Miniato Siena - via E. De Nicola, 9 Siena.

### **Articolo 3 –Importo dell'appalto**

L'importo complessivo massimo dell'appalto per ciascun lotto è quello dall'offerta economica della Ditta risultata aggiudicataria per ciascun lotto.

L'importo complessivo stimato dell'appalto ammonta ad Euro 274.444,00 (euro duecentosettantaquattromilaquattrocentoquarantaquattro/00) IVA esclusa, di cui Euro 444,00 (euro quattrocentoquarantaquattro/00) IVA esclusa quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così suddiviso per lotti:

- Lotto n.1 Euro 87.148,00 (euro ottantasettemilacentoquarantotto/00) oltre IVA, di cui Euro 148,00 (euro centoquarantotto/00) oltre Iva quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Lotto n.2 Euro 72.148,00 (euro settantaduemilacentoquarantotto/00) oltre IVA, di cui Euro 148,00 (euro centoquarantotto/00) oltre Iva quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Lotto n.3 Euro 115.148,00 (euro centoquindicimilacentoquarantotto/00) oltre IVA, di cui Euro 148,00 (euro centoquarantotto/00) oltre Iva quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il prezzo offerto si intende comprensivo della fornitura, installazione e smaltimento, ove richiesto, delle attrezzature, della garanzia legale delle stesse, della formazione agli operatori dell'Azienda, di tutte le prestazioni del personale, delle spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente CSA inerente e conseguente alla fornitura di cui trattasi.

I prezzi applicati delle singole attrezzature sono quelli che risultano dal dettaglio economico presentato in sede di gara, fatto salvo quando previsto nel disciplinare di gara in caso di discordanza con l'offerta economica.

La fornitura ed installazione delle attrezzature dovrà essere effettuata nei termini previsti nei successivi articoli.

### **Articolo 4 – Termini e modalità di esecuzione**

La consegna e l'installazione dei beni oggetto della fornitura, per ogni singolo lotto, nonché il completamento delle operazioni di montaggio e installazione, compreso lo smaltimento di ogni residuo di lavorazione, dovrà essere effettuata entro il termine di 40 (quaranta) giorni lavorativi o minor termine indicato in sede di offerta tecnica dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione dell'appalto.

Detto Verbale verrà redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto, fatta salva la possibilità, in caso di urgenza, di procedere anche nelle more della stipulazione del contratto ai sensi dell'art.17, comma 9 del D.lgs. 36/2023.

La consegna e l'installazione del materiale oggetto della fornitura dovrà essere effettuata, previo accordo con il Direttore dell'esecuzione del contratto, o suo delegato, secondo quanto indicato in offerta tecnica.

Al termine delle operazioni sopra descritte le attrezzature dovranno essere perfettamente funzionanti, pronte all'impiego specifico ed all'uso pieno e incondizionato.

La Ditta è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, alle sedi o alle attrezzature di proprietà della Stazione Appaltante o a personale aziendale o altri soggetti.

Sono a carico della Ditta i rischi di perdite e danni verificatisi durante il trasporto e la sosta nei locali della Stazione Appaltante, fino alla data della consegna, fatta salva la responsabilità dell'Azienda per perdite e danni ad essa imputabili.

L'Aggiudicatario deve affidare le funzioni di referente della fornitura oggetto del presente CSA ad un responsabile con una qualifica professionale idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Il referente della fornitura deve essere munito dei più ampi poteri per poter concordare e garantire la predisposizione degli accorgimenti e della variazioni necessarie ad una corretta esecuzione dell'appalto e deve mantenere un contatto continuo con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e con il Responsabile Unico del Progetto (RUP).

In caso di assenza o impedimento del referente (ferie, malattia ecc.), l'Aggiudicatario di ciascun lotto, deve provvedere alla sua immediata sostituzione con un altro di pari professionalità.

Al termine dell'esecuzione dell'appalto la Ditta dovrà consegnare al RUP tutta la documentazione tecnica, particolari di montaggio, libretti di manutenzione, ecc. aggiornati secondo il reale modo di esecuzione al fine di consentire, a qualunque tecnico, un facile accesso alle attrezzature fornite.

In caso di mancato rispetto, per causa non dipendente da forza maggiore, del termine di esecuzione come definito al comma 1 sarà applicata la penale giornaliera di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) dello Schema di contratto. Ove il ritardo riguardasse l'intera fornitura e per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni, l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

## **Articolo 5 - Garanzia e manutenzione**

I beni forniti dovranno essere coperti da una garanzia integrale di tipo full risk per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi o per la maggiore durata indicata nell'offerta tecnica presentata dall'Aggiudicatario, decorrenti dalla data del verbale di verifica di conformità di cui al successivo art. 6.

La Ditta è quindi obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti gli inconvenienti, i difetti, le imperfezioni o le difformità rispetto alle caratteristiche tecnico - prestazionali e di finitura previste dal presente CSA e dall'offerta presentata in sede di gara, eventualmente emersi nei beni forniti, dipendenti da vizi di costruzione, da difetti dei materiali impiegati, da mancata rispondenza a quanto prescritto dall'Azienda.

Entro 24 (ventiquattro) ore dalla data di ricevimento della comunicazione (a mezzo lettera, telefono, e-mail o buono di lavoro) con cui l'Azienda notifica i difetti riscontrati, la Ditta è tenuta ad adempiere provvedendo, ove necessario, a sostituire le parti difettose o guaste.

Se ciò non fosse sufficiente la Ditta è tenuta a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi e comunque a sostituire i beni che non risultassero conformi alle richiamate caratteristiche tecniche, entro 10 (dieci) giorni dalla suddetta comunicazione.

Qualora, trascorsi i termini suddetti, la Ditta non abbia adempiuto ai suoi obblighi, l'Azienda applicherà la penale giornaliera di cui all'art. 14, comma 1, lettera b) dello Schema di contratto.

L'Azienda si riserva inoltre il diritto di far eseguire da altre imprese gli interventi necessari ad eliminare difetti e imperfezioni nonché la fornitura dei beni non sostituiti, addebitandone l'importo all'Aggiudicatario.

I vizi occulti che si dovessero manifestare anche dopo il periodo di garanzia dovranno comunque risolti sempre a cura e spese dell'Appaltatore entro 3 (tre) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione a mezzo lettera, telefono, e-mail o buono di lavoro. Nel

caso in cui l'Appaltatore la Ditta aggiudicataria non assolva a tale obbligazione l'Azienda provvederà in proprio, addebitando i costi dell'intervento all'Appaltatore stesso.

Con l'accettazione del presente CSA la Ditta riconosce l'assunzione a proprio carico anche dell'obbligo del risarcimento all'Azienda di tutti i danni, sia diretti che indiretti, che possano essere causati da guasti, e/o anomalie funzionali dei beni oggetto di fornitura, fino alla fine del periodo di garanzia dichiarato.

La Ditta è altresì tenuta ad effettuare, per tutta la durata della garanzia:

- a) interventi periodici trimestrali di manutenzione ordinaria su tutti i beni forniti.
- b) eventuali interventi di manutenzione straordinaria, da effettuarsi entro 12 (dodici) ore o il minor termine indicato in sede di offerta tecnica dal ricevimento di specifica richiesta, telefonica o a mezzo (a mezzo lettera, telefono, e-mail o buono di lavoro. Il mancato intervento nei tempi sopraindicati comporterà l'applicazione delle penali indicate all'articolo 14 dello Schema di contratto, fatto salvo il diritto dell'Azienda di far eseguire ad altri soggetti gli interventi necessari addebitandone l'importo all'Appaltatore.

## **Articolo 6 – Verifica di conformità della fornitura e garanzia**

Eseguita da parte dell'Aggiudicatario la fornitura, nei termini e nel rispetto delle modalità indicate nel precedente articolo 4, il DEC provvederà alla verifica di conformità dei beni forniti e installati, controllandone la quantità, la qualità e la corrispondenza ai requisiti indicati nel presente CSA e suoi allegati, nell'offerta presentata e nel singolo ordinativo.

Le attività di verifica hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore o dal presente CSA.

Qualora venissero constatate delle irregolarità l'Azienda ne darà comunicazione scritta all'Aggiudicatario il quale entro 15 (quindici) giorni lavorativi dovrà sostituire il materiale fornito, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 14 dello schema di contratto di appalto.

La verifica di conformità si concluderà con l'emissione a cura del DEC del relativo certificato che sarà trasmesso al RUP per la relativa approvazione che dovrà intervenire entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto.

Il Certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo una volta decorso il periodo di 12 (dodici) mesi dalla sua emissione. Decorso tale termine la conformità delle attrezzature intende verificata, ancorché non sia intervenuto l'atto formale di approvazione della verifica.

Alle operazioni di verifica l'Appaltatore può farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di rappresentanti dell'Appaltatore è considerata accettazione delle constatazioni e risultati cui giunge il Direttore dell'esecuzione e gli eventuali rilievi e determinazioni saranno comunicati all'operatore economico, tempestivamente, a mezzo di PEC.

La conformità della fornitura e messa in opera dei beni non esonera comunque l'Appaltatore per eventuali difetti, imperfezioni e difformità rispetto alle caratteristiche tecniche richieste, che non siano emersi al momento delle operazioni di verifica della conformità ma vengano accertate in seguito.

## **Articolo 7 - Divieto di modifiche introdotte dalla Ditta**

Nessuna variazione o modifica alle prestazioni oggetto dell'appalto può essere introdotta dall'Aggiudicatario, se non è disposta dal RUP o dal DEC dell'appalto e preventivamente approvata dall'Azienda.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP o DEC lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Aggiudicatario, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del RUP o del DEC.

## **Articolo 8 - Rinuncia all'aggiudicazione**

Qualora l'Aggiudicatario rinunci all'aggiudicazione prima che sia intervenuta la stipula del contratto di appalto la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la cauzione provvisoria presentata in sede di gara, a darne comunicazione all'ANAC (Autorità nazionale Anticorruzione) e richiederà il risarcimento danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi.

## **Articolo 9 - Subappalto**

Il subappalto delle prestazioni oggetto del contratto è regolato da quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, deve essere sempre autorizzato espressamente dalla Stazione Appaltante e presuppone che l'Aggiudicatario abbia indicato nell'offerta le parti della prestazione che intende subappaltare a terzi. In mancanza di tale indicazione il subappalto non può in alcun caso essere autorizzato.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

L'Aggiudicatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dal primo comma dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato da ultimo dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

## **Articolo 10 - Personale**

A norma dell'art. 57, co.1 del D.Lgs. 36/2023 l'Aggiudicatario deve attuare, nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal CCNL di settore assunto quale riferimento per il presente appalto (Settore metalmeccanico per le lavoratrici e i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti) vigente alla data di affidamento dell'appalto, nelle località in cui viene seguita la fornitura, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo del comparto sopracitato successivamente stipulato.

L'Aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperativa di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali ed all'applicazione di tutte le misure preordinate a garantire l'incolumità sia degli addetti che dei terzi.

Esso è tenuto altresì:

- a. All'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari concernenti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- b. A garantire al proprio personale lo svolgimento di attività di formazione, addestramento e aggiornamento, attinenti ai contenuti del presente appalto.

Il personale deve essere in possesso della formazione necessaria in materia di igiene e di sicurezza sui luoghi di lavoro e quant'altro previsto dalla normativa vigente nazionale e regionale e europea; tale formazione dovrà essere adeguatamente documentata.

L'Azienda non è responsabile per eventuali infortuni sul lavoro occorsi al personale impiegato dall'Aggiudicatario nell'esecuzione dell'appalto.

L'Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui esegue la prestazione, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi redatto. Tale personale, compresi i soci delle cooperative, dovrà essere in regola con gli obblighi di formazione in materia di igiene.

L'Aggiudicatario ha inoltre l'obbligo di comunicare all'Azienda i rischi specifici derivanti dallo svolgimento delle proprie attività, rischi che vengono introdotti nell'ambiente ove lo stesso esegue la prestazione.

Nelle ipotesi di subappalto resta ferma la responsabilità solidale dell'Aggiudicatario in ordine al regolare pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dell'Impresa subappaltatrice.

Il personale addetto all'esecuzione della fornitura deve essere in numero tale da assicurare comunque modalità e tempi di esecuzione adeguati rispetto alle obbligazioni contrattuali poste a suo carico come integrate dal contenuto dell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

L'Aggiudicatario è responsabile della scelta, della distribuzione dei compiti e dell'organizzazione del proprio personale ed è altresì responsabile per quanto attiene al loro rapporto di lavoro.

### **Articolo 11 - Insolvenza dell'Aggiudicatario**

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 124 del D.Lgs. 36/2023. Se l'Aggiudicatario è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 dell'articolo 68 del D.Lgs. 36/2023.

### **Articolo 12 – Stipula del contratto e spese contrattuali**

La stipulazione del contratto avviene, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 in forma pubblico-amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante dell'Azienda in modalità elettronica, di norma entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva diventa efficace e in ogni caso decorso il termine di cui al predetto art. 18, comma 3 del D.Lgs. 36/2023.

L'incaricato dell'Aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto dovrà essere munito di certificato di firma digitale, rilasciato da una Autorità di certificazione della firma digitale, valido e non scaduto.

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, con la sola esclusione dell'IVA, sono e saranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario.

L'Azienda provvederà, con nota scritta, a comunicare alla Ditta l'aggiudicazione della gara, richiedendo contestualmente l'invio, entro e non oltre 20 (venti) giorni, di tutta la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto di appalto.

In caso di ritardo nella completa presentazione da parte della Ditta della suddetta documentazione si applicherà una penale di 0,8 per mille dell'importo netto di aggiudicazione per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ultimo fissato nella lettera di richiesta (farà fede al riguardo la data di arrivo al protocollo dell'Azienda).

Nel caso che detto ritardo superi i 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di documentazione si determinerà la decadenza automatica dall'aggiudicazione, senza necessità da parte dell'Azienda di messa in mora o di ricorso all'Autorità giudiziaria.

L'Azienda si riserva la facoltà di disporre l'esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 17, comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

### **Articolo 13 – Garanzia definitiva e polizza assicurativa**

Al momento della stipulazione del contratto l'Aggiudicatario dovrà presentare, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 garanzia definitiva in favore dell'Azienda, in una delle forme previste dalla suddetta disposizione normativa, d'importo pari al 10% dell'importo netto di affidamento o superiore nei casi previsti dalla suddetta disposizione normativa. Tale importo potrà essere ridotto nei casi di cui all'art. 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata in corso di esecuzione dell'appalto nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. Il rimanente 20% resta vincolato fino alla data di emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di conclusione del contratto. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario, della documentazione attestante l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 (quindici) giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'Aggiudicatario per il quale la garanzia è prestata.

La mancata presentazione della garanzia nei termini indicati dall'Azienda comporta la revoca dell'aggiudicazione, con ulteriore azione in danno dell'Aggiudicatario e l'escussione della cauzione provvisoria presentata in sede di gara.

Nel caso di danno derivante da inadempienze della Ditta, l'Azienda ha facoltà di deliberare l'incameramento, in tutto o in parte, a titolo di penale, del deposito cauzionale con l'obbligo per la Ditta di reintegrarlo o rinnovarlo, entro il termine perentorio, a pena di risoluzione del contratto, di 10 (dieci) giorni dal ricevimento da parte dell'Azienda della relativa richiesta, sempre che l'Azienda non deliberi la risoluzione del contratto incamerando definitivamente la garanzia stessa.

A copertura dei rischi connessi all'appalto, ivi compresi incendi, scoppi ed intossicazioni alimentari, la Ditta dovrà essere in possesso di idonea polizza assicurativa, pari almeno alla somma del valore delle macchine fornite, con una primaria compagnia di assicurazione operante almeno a livello nazionale, per responsabilità civile per danni a terzi e per i prestatori d'opera dipendenti e parasubordinati (RCT/O).

L'Azienda è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al Personale dipendente della Ditta durante l'esecuzione della fornitura, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

#### **Articolo 14 - Invariabilità dei prezzi**

I prezzi offerti si intendono fissi e invariabili per l'intera durata dell'esecuzione del contratto perché espressi dall'Appaltatore in base a propri calcoli comprensivi di tutti gli oneri, delle spese e degli utili che la Ditta stessa ha inteso computare, nonché dei costi connessi al periodo di garanzia.

L'Appaltatore, quindi, non potrà pretendere, per nessun motivo, sovrapprezzi o indennità particolari per qualsiasi circostanza che possa essere giudicata sfavorevole.

La revisione dei prezzi è ammessa unicamente nei casi previsti dalla normativa vigente in materia.

L'Appaltatore inoltre si impegna ad applicare lo stesso ribasso di gara sui prezzi di listino degli articoli che l'Azienda intende eventualmente ordinare in aggiunta a quelli compresi nel presente Capitolato, per un periodo di 1 (uno) anno dalla data del verbale di verifica di conformità.

#### **Articolo 15 - Disposizioni per eventuali prestazioni aggiuntive**

Qualora l'Azienda, per mezzo della Direzione dell'esecuzione, richiedesse e ordinasse all'Appaltatore delle modifiche o variazioni, attribuibili a mutate esigenze della stessa, queste verranno liquidate sulla base o dei prezzi di contratto o di nuovi prezzi da concordare a misura, a giudizio della Direzione dell'esecuzione, a seconda della tipologia delle prestazioni aggiuntive.

In nessun caso l' Azienda procederà al pagamento di prestazioni non previste dal contratto di appalto e non autorizzate da un ordine a firma della Direzione dell'esecuzione.

## **Articolo 16 - Garanzia da evizione**

La Ditta garantisce da evizione i beni oggetto della fornitura, assumendosi l'onere di garantire il sicuro e indisturbato godimento dei beni forniti e di mantenere la Stazione Appaltante indenne di fronte ad azioni o pretese da parte di terzi.

L'Azienda acquisisce la proprietà dei beni oggetto di appalto solo dopo che gli stessi siano stati consegnati, installati e verificati da parte del Direttore dell'esecuzione con le modalità indicate all'articolo 6.

## **Articolo 17 – Rischi da interferenze e norme sulla sicurezza**

L'esecuzione del presente appalto implica rischi da interferenza, le prestazioni devono quindi svolgersi nel pieno rispetto dei DUVRI allegati al presente CSA.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs 81/2008 e s.m.i..

Esso dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alla fornitura e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Prima di procedere all'aggiudicazione l'Azienda procede in capo all'operatore economico designato quale aggiudicatario dell'appalto alla verifica di idoneità tecnico-professionale provvedendo a controllare il rispetto da parte di questa dei seguenti adempimenti:

1. nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'articolo 31 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
2. nomina del medico competente di cui all'articolo 25 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
3. nomina del/i preposto/i;
4. redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
5. adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute, ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

L'Appaltatore, ai sensi del citato D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. è tenuto:

1. ad impiegare nell'esecuzione dall'appalto personale avente capacità professionale adeguata al lavoro da svolgere ed in regola con gli obblighi datoriali dell'informazione e della formazione sui rischi specifici propri, sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;
2. ad utilizzare nell'esecuzione dall'appalto attrezzature, macchine e utensili conformi alle vigenti norme di legge e di buona tecnica;
3. a non utilizzare attrezzature, macchine e utensili di proprietà dell'Azienda appaltante salvo deroghe che devono, di volta in volta, essere autorizzate dai competenti uffici di questa;
4. a concordare con i competenti uffici dell'Azienda le specifiche modalità di esecuzione, congiuntamente alle misure di prevenzione e protezione da adottare per l'espletamento di prestazioni che potenzialmente possono presentare rischi di incendio, esplosione, proiezione di materiali, emissione di polveri, fumi, gas, rumore, ecc...;
5. a non procedere a versamenti nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti pubblici di residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone e per l'ambiente;
6. a non procedere a qualsiasi titolo all'accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi, ecc.. lungo le vie di circolazione e di esodo, vani antiscala, in prossimità delle porte di emergenza oltre che di quei luoghi accessibili al pubblico;
7. ad osservare nei confronti del personale impiegato nell'appalto gli obblighi propri del datore di lavoro e quindi tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento alle



assicurazioni obbligatorie, assumendo a proprio carico tutte le spese relative e l'integrale ed esclusiva responsabilità per illeciti derivanti da eventuali inosservanze, nonché per gli infortuni occorsi sul lavoro al proprio personale;

8. a provvedere a portare a conoscenza dei propri dipendenti il contenuto delle presenti disposizioni e ad esigerne dagli stessi il completo rispetto.

Ai sensi dell'art. 24 comma 1, L.R.T. 38/2007 e s.m. l'Appaltatore ha altresì l'obbligo di informare immediatamente l'Azienda di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

### **Articolo 18 – Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'Esecuzione**

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Luigi Vella, Funzionario dell'Area Ristorazione dell'Azienda sede di Firenze.

L'Azienda affiderà ad un proprio dipendente le funzioni di Direttore dell'esecuzione di cui all'art. 114 del D.Lgs. 36/2023, eventualmente coadiuvato da uno o più Direttori operativi/Assistenti, individuati tra il proprio, che dovrà occuparsi dell'esecuzione e della contabilità della fornitura, secondo le indicazioni dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

### **Articolo 19 - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente CSA si rinvia a quanto espressamente previsto dallo schema di contratto, dal D.Lgs. 36/2023 e dalle ulteriori norme vigenti in materia.

Allegato al presente capitolato:

- Specifiche Tecniche Attrezzature;
- DUVRI;
- Planimetria.